



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2007/2008*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 135**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 giugno 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO LO GIACCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Lo Giacco è stato deferito per violazione dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Mascali senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/06/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di III categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CARMELO LO GIACCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO LA ROSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. La Rosa è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Mazzarrà senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell' 11/06/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO LA ROSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI SORCE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Sorce è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Mondial Sporting Favara senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 06/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;
- il deferito risulta essere recidivo per lo stesso comportamento illecito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIOVANNI SORCE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MANZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Manzo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pol. Universitas Frazanonis senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 05/04/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore perfezionando con grave ritardo il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO MANZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE FEMIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Femiano è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ACD Termitana 1952 senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 09/06/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **RAFFAELE FEMIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO CANNAO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cannao è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società US Spadaforese senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di III categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO CANNAO'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO ARDIZZONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Ardizzone è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Garden Sport senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 04/06/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **DOMENICO ARDIZZONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **DIEGO INFANTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Infantino è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società SCD Collesano senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 28/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **DIEGO INFANTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ARMANDO DRAGO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Drago è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di

campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASC Sporting Club Acicastello senza regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 28/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore perfezionando con grave ritardo il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ARMANDO DRAGO** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di fino al **15/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO VENEZIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Venezia è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pol. Corleone senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO VENEZIA** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI FINOCCHIARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Finocchiaro è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Fiamma Ragalna senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIOVANNI FINOCCHIARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE SARTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Sarta è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società AS Azzurra senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 28/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **EMANUELE SARTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DRAGOTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Dragotto è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società AS Atletico Ragusa senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 26/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di III categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE DRAGOTTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO CANIGIULA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Canigiula è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società APD M.F. Strasatti senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di III categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore perfezionando con grave ritardo il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PIETRO CANIGIULA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO VENUTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Venuto è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pol. Villafranca Tirrena senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 31/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore professionista di II categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONIO VENUTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI MILAZZO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Milazzo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Calcio Canicattì senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI MILAZZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO LICATA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Licata è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Campobello di Licata senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALBERTO LICATA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO GALILEI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Galilei è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di

campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Audax Poerio senza regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/04/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CARMELO GALILEI** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CANNISTRACI FRANCESCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Cannistraci è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pol. Pompei senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO CANNISTRACI** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO PISANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pisano è stato deferito per violazione dell’art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto attività di allenatore, nello specifico sedendo in panchina della squadra AC SSD Ospedaletti San Remo, essendo privo, dietro sua stessa ammissione, del regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 31/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito ha ammesso il fatto contestatogli

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ADRIANO PISANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO TROIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **VINCENZO TROIANO** della sanzione della squalifica per la prossima **prima gara ufficiale**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI PADUANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GIOVANNI PADUANO** della sanzione della squalifica per le prossime prime **due gare ufficiali**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO CENTAMORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Centamore è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società S. Pio X senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/05/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROCCO CENTAMORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DI PIETRO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Pietro è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle Noif, e all' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi fatto segnare nella distinta di gara quale massaggiatore e quale dirigente accompagnatore di formazioni giovanili della società S. Pio X esibendo il tesserino di tecnico pur non essendo tesserato per la sopramenzionata Società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE DI PIETRO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO GAMBICCHIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gambicchia è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 8, comma 6, del CGS per aver pattuito, nella stagione sportiva 2007-08, con la Società ASD Valderice compensi in violazione delle norme federali vigenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 04/06/2008.

Ritenuto che:

- il deferito ammette i fatti contestategli

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO GAMBICCHIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DE STEFANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE DE STEFANO** della sanzione della squalifica fino al **31/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **SILVANO VIGHINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **SILVANO VIGHINI** della sanzione della squalifica fino al **15/12/2008**

Procedimento disciplinare a carico di **ALDO MONZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Monza è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2006 – 2007, benché tesserato della società Viveri Calcio in qualità di calciatore, anche la funzione di allenatore della squadra partecipante al campionato nazionale “D. Beretti” della società Novara Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- udite le odierni argomentazioni difensive del suo rappresentante di fiducia, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- dalle prove testimoniali, univoche e concordanti, acquisite agli atti del giudizio, risulta al di là di ogni ragionevole dubbio che il deferito abbia effettivamente svolto l'attività di allenatore per la Beretti del Novara Calcio pur essendo tesserato come calciatore del Veveri Calcio

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALDO MONZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **17/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO MAGGIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Maggio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Pol. Promosport Barcellona senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCO MAGGIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO ARICO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Aricò è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASC Itala senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO ARICO'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO MAGANUCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Maganuco è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società AS Real Gela senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANGELO MAGANUCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO MUSUMECI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Musumeci è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società Polisportiva Ambrosiana Tre Stelle senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore perfezionando con grave ritardo il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **STEFANO MUSUMECI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PULVIRENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pulvirenti è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Sportincontro senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/03/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARIO PULVIRENTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MARZOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Marzola è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore

Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Sportincontro senza regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/03/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MAURIZIO MARZOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/08/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO MORIERO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **FRANCESCO MORIERO** della sanzione della squalifica per la prossima **prima gara ufficiale**.

Firenze, 19 giugno 2008.

**IL SEGRETARIO**  
Paolo Piani

**IL PRESIDENTE**  
Azeglio Vicini